



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 592

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Attuazione del progetto sperimentale per la rivitalizzazione delle aree geografiche a rischio di abbandono (articolo 24 quinquies della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino"): approvazione dei criteri per la presentazione di domande di contributo per il recupero e la riqualificazione degli immobili e delle relative pertinenze e individuazione dei comuni nei quali detti immobili sono situati

Il giorno **29 Aprile 2025** ad ore **08:45** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

FRANCESCA GEROSA
ROBERTO FAILONI
SIMONE MARCHIORI
ACHILLE SPINELLI
MARIO TONINA
GIULIA ZANOTELLI

Assenti:

ASSESSORE

MATTIA GOTTARDI

Assiste:

IL DIRIGENTE

NICOLA FORADORI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica:

L'articolo 24 quinquies della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino" prevede che, al fine di favorire la coesione territoriale e contribuire al consolidamento dei valori comunitari, la Provincia approva un progetto sperimentale per la rivitalizzazione dei centri abitati che sono a rischio di abbandono per ragioni demografiche, sociali ed economiche. Il progetto persegue, in particolare, l'incremento della popolazione di questi centri abitati, attraverso il recupero e la riqualificazione a fini abitativi del patrimonio edilizio esistente e prevede un sostegno finanziario per il recupero e la riqualificazione degli immobili e delle relative pertinenze, situati nei comuni, o nelle parti del relativo territorio, individuati con deliberazione della Giunta provinciale. Il contributo è concesso nella misura massima del 40 per cento della spesa ammessa, per un massimo di 80.000,00.- euro per unità abitativa ed è riconosciuto a favore di persone fisiche che recuperano o riqualificano immobili di cui sono proprietarie o titolari di un diritto reale di godimento, o che lo diventeranno entro il periodo di tempo stabilito con deliberazione della Giunta provinciale. Le unità abitative oggetto degli interventi devono essere destinate ad abitazione principale del richiedente o devono essere locate a canone moderato entro il termine definito con deliberazione della Giunta provinciale. La destinazione dell'unità abitativa ai sensi di questo comma deve durare almeno dieci anni dalla fine dei lavori; detto vincolo è annotato al libro fondiario. Nel caso di acquisto dell'unità abitativa oggetto di recupero o riqualificazione, successivo alla data di approvazione del bando, il contributo è maggiorato nella misura massima del 20 per cento dell'importo contrattuale, al netto degli oneri fiscali, e nella somma massima di 20.000,00.- euro.

Si intendono ora stabilire i criteri e le modalità per l'attuazione di questo articolo, approvando i criteri, che sono allegati al presente provvedimento e ne formano parte integrante e sostanziale, che in particolare disciplina:

- a) le modalità di presentazione della domanda;
- b) le tipologie di intervento e la spesa ammissibile;
- c) i requisiti e le condizioni per l'accesso al contributo, nonché i criteri per la formazione della graduatoria compresa la possibilità di riconoscere priorità per determinate categorie, con particolare riguardo alle domande relative a interventi edilizi realizzati su immobili situati nei centri storici;
- d) la disciplina relativa al cumulo con altri contributi o agevolazioni previsti dalla Provincia o, se la normativa statale lo consente, dallo Stato;
- e) i casi e i criteri di rideterminazione o di decadenza del contributo;
- f) gli ulteriori criteri per l'eventuale riparto di risorse residue a seguito della concessione dei contributi previsti da questo articolo.

Il progetto si compone di 13 articoli, oltre alle definizioni. Di seguito si evidenziano i punti salienti.

È finalizzato alla rivitalizzazione di centri abitati a rischio di spopolamento favorendo l'insediamento di nuovi nuclei familiari residenti attraverso l'erogazione di un sostegno finanziario a privati proprietari che intendono recuperare e riqualificare immobili da destinare a propria abitazione principale o alla locazione a canone moderato, situati nei comuni sotto elencati.

Saranno ammissibili anche recuperi e riqualificazioni che intervengano su immobili su cui i soggetti privati siano titolari di altro diritto reale.

Il contributo per ciascun beneficiario è concesso, fino ad un massimo di 80.000,00.- euro con una spesa ammessa massima di 200.000,00.- euro come forma di cofinanziamento per un'aliquota massima del 40% per immobili situati in insediamento storico o insediamento storico a carattere sparso (del 35% se situati nelle altre aree di insediamento), per gli interventi di riqualificazione dell'unità abitativa. Si può incrementare ulteriormente la misura incentivante per massimi 20.000,00.- euro, nel caso in cui si acquisti l'unità che si intende riqualificare, con un contributo del 20% dell'importo di acquisizione.

Al contributo concesso sulla base del presente Progetto è possibile aggiungere altri finanziamenti pubblici, nazionali, regionali o provinciali a condizione che tale contributo non copra la stessa spesa, nel rispetto dei vincoli previsti dall'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241. Non è possibile cumulare altri contributi da parte di pubbliche amministrazioni per la stessa tipologia di intervento.

Possono presentare domanda di finanziamento persone fisiche, che alla data di presentazione della domanda (o entro sei mesi) siano proprietari o titolari di diritto reale, anche per quote, di immobili situati sull'intero territorio dei comuni sotto elencati. Il titolo dovrà essere certificato da intavolazione sul libro fondiario. L'immobile dovrà essere destinato a prima abitazione (anche mediante locazione con canone moderato) per una durata residua, pari ad almeno dieci anni.

La domanda di finanziamento sarà presentata esclusivamente tramite piattaforma elettronica da attivare in almeno quattro finestre temporali per gli anni 2025 e 2026.

Le domande ammissibili complete saranno valutate, secondo il medesimo rigoroso ordine temporale di arrivo, garantendo, rispetto alla totalità delle domande presentate nei termini, diritto di precedenza a quelle relative agli immobili situati in insediamento storico o in insediamento storico a carattere sparso, in subordine dando precedenza alle domande con almeno un beneficiario del contributo che all'atto della presentazione della domanda non aveva compiuto i 45 anni di età, in subordine dando precedenza alle domande con almeno un beneficiario del contributo quale abitazione principale del richiedente, e comunque fino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili per ciascuna finestra temporale. Qualora le risorse finanziarie individuate per ciascuna finestra temporale non fossero sufficienti, le domande utilmente inserite in graduatoria presentate nella finestra temporale di riferimento godranno di priorità rispetto alle domande presentate a valere sulle successive finestre temporali. Le domande non finanziate per l'esaurirsi delle risorse disponibili decadono.

L'elenco delle domande ammesse a finanziamento dalla Provincia autonoma di Trento, con gli importi dei contributi finanziari concessi, sarà approvato con apposito atto dirigenziale del Dipartimento Urbanistica, energia, catasto, tavolare e coesione territoriale e pubblicato sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento.

La presente misura incentivante sarà concessa e liquidata dal Dipartimento Urbanistica, energia, catasto, tavolare e coesione territoriale, individuata quale struttura provinciale competente alla gestione degli aiuti in parola, che si avvale del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio (Ufficio politiche di incentivazione e azioni di semplificazione in materia di urbanistica e tutela del paesaggio) per gli aspetti amministrativi contabili.

I criteri definiscono i requisiti dei soggetti beneficiari ammissibili, gli interventi finanziabili, durata e termini, spese ammissibili, termini e modalità di presentazione della domanda, ammissibilità delle domande, modalità di valutazione e approvazione della domanda, obblighi del soggetto beneficiario, modalità di attuazione degli interventi, di erogazione del contributo e rendicontazione delle spese, la definizione di eventuali modifiche, variazioni, sanzioni, e termini amministrativi collegati.

Il procedimento deve concludersi entro 60 giorni dal termine di presentazione delle domande, entro il medesimo termine devono essere adottati i provvedimenti di approvazione della graduatoria e di concessione delle agevolazioni in esso previste nel rispetto dei criteri sopra esposti.

Per l'attuazione della misura incentivante appena descritta, le risorse sul capitolo 803574 del bilancio provinciale sono complessivamente pari ad euro 10.000.000,00.-, di cui euro 5.000.000,00.- sull'esercizio finanziario 2025 (di cui euro 2.500.000,00.- sulla prima finestra 2025 ed euro 2.500.000,00.- sulla seconda finestra 2025) ed euro 5.000.000,00.- sull'esercizio finanziario 2026. Eventuali somme non utilizzate sulla prima finestra 2025 si potranno utilizzare sulla seconda finestra 2025.

È inoltre necessario individuare i territori a rischio di spopolamento nei quali sono situati gli immobili per il recupero e la riqualificazione dei quali è possibile richiedere il contributo.

Nelle more dell'approvazione dell'indicatore composito del grado di sviluppo su base territoriale che, ai sensi dell'articolo 1 ter della medesima legge provinciale n. 3/2006, costituisce lo strumento di individuazione dei territori nei quali attuare le politiche provinciali di coesione territoriale e che, in base a quanto previsto dallo stesso articolo 24 quinquies, per le finalità specifiche dell'intervento qui in discussione, può essere applicato nella sua forma composita oppure selezionando uno o più degli indicatori che concorrono a formarlo, e può altresì essere integrato da altri elementi di valutazione idonei, si ritiene di identificare i comuni nei quali attuare il progetto sperimentale utilizzando i criteri metodologici di seguito esplicitati.

L'individuazione dei comuni trentini beneficiari della misura avviene attraverso l'applicazione congiunta di due criteri: il principale è rappresentato dallo spopolamento di lungo periodo, al quale è stato affiancato opportuno correttivo relativo a un indicatore composito del grado di turisticità.

I comuni trentini beneficiari della misura sono stati individuati all'interno di quelli che tra il 2000 e il 2023 hanno registrato una perdita di popolazione. Sono stati esclusi dalla misura i comuni a elevata vocazione turistica, individuati attraverso un indicatore che unisce due elementi:

- il rapporto tra le presenze turistiche e la popolazione residente (indice di turisticità),
- e la quota di presenze del comune rispetto al totale provinciale, entrambi calcolati come media del triennio 2021-2023.

In questo modo si è tenuto conto sia del peso del turismo rispetto ai residenti sia del rilievo del turismo nel comune rispetto al livello provinciale.

L'indice che risulta varia tra un parametro compreso tra 95 e 139: la soglia di esclusione è pari a 115.

Con l'applicazione della sopra descritta metodologia e tenuto conto delle osservazioni presentate dal Consiglio delle autonomie locali in data 19/03/2025 sono risultati eleggibili alla misura di sostegno qui disciplinata gli immobili situati nei seguenti comuni:

1. Altavalle
2. Bleggio Superiore
3. Bondone
4. Borgo Chiese
5. Bresimo
6. Canal San Bovo
7. Castel Condino
8. Castello Tesino
9. Cinte Tesino
10. Cis
11. Dambel
12. Frassilongo / Garait
13. Grigno
14. Livo
15. Luserna / Lusérn
16. Mezzano
17. Novella
18. Ospedaletto
19. Peio
20. Pieve di Bono-Prezzo
21. Pieve Tesino
22. Rabbi
23. Rumo
24. Sagron Mis
25. Segonzano
26. Sover
27. Terragnolo

28. Tre Ville (ad eccezione degli immobili situati in località Palù di Madonna di Campiglio, contraddistinti dal Comune Catastale RAGOLI II)
29. Valdaone
30. Valfloriana
31. Vallarsa
32. Vermiglio.

In ordine alla disciplina UE degli aiuti di Stato, si fa presente che, seppur la locazione di immobili costituisca ai fini comunitari un'attività economica, l'intervento, in relazione a questa modalità di fruizione, non è soggetto alle disposizioni relative al Registro nazionale aiuti di Stato, non essendo destinata ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri ai sensi dell'articolo 107 TFUE.

Infine si evidenzia che, così come previsto all'articolo 8 dell'allegato al presente provvedimento, i contributi previsti dai presenti criteri non sono cumulabili con gli interventi che vanno a formare la spesa coperta da mutuo i cui interessi sono finanziati col bando di cui alla deliberazione della GP n. 436 di data 28/03/2025.

La realizzazione del progetto è affidata al Dipartimento Urbanistica, energia, catasto, tavolare e coesione territoriale.

A supporto dell'attuazione del progetto sperimentale saranno definiti con separato provvedimento della Giunta provinciale interventi di informazione, sensibilizzazione, monitoraggio e valutazione dei risultati conseguiti e la loro realizzazione sarà affidata all'UMSe Coesione territoriale e valorizzazione del capitale sociale trentino all'estero, che curerà altresì il raccordo tra gli interventi previsti dal progetto e le azioni previste da altri strumenti di coesione territoriale. Tali attività saranno attuate compatibilmente con le risorse disponibili a bilancio provinciale.

Il presente provvedimento risulta peraltro coerente con gli obiettivi e le linee di indirizzo della Strategia provinciale della XVII Legislatura e le politiche del DEFP 2025-27, documenti approvati con deliberazione n. 990 del 28 giugno 2024, laddove si intende valorizzare le aree a minor sviluppo e promozione dei territori di montagna (politica 1.1.6) e nello specifico trova declinazione nell'intervento rilevante della NADEFP 2025-27, documento approvato con deliberazione n. 1795 di data 8 novembre 2024, riguardante l'avvio del Progetto sperimentale per la rivitalizzazione delle aree geografiche a rischio abbandono.

Tenuto conto dei criteri per l'esame preventivo delle deliberazioni, introdotte con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 6 di data 15 gennaio 2016, sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri preventivi obbligatori delle strutture di staff.

Come previsto dal comma 5 dell'articolo 24 quinquies sulla stessa sono stati acquisiti anche i pareri della competente commissione permanente del Consiglio provinciale e del Consiglio delle autonomie locali (note rispettivamente prot. n. 315197 dd. 17/04/2025 e n. 231043 dd. 19/03/2025).

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la legge provinciale n. 3 del 16 giugno 2006 e, in particolare, gli articoli 1 ter e 24 quinquies;
- visto lo schema di "Progetto sperimentale per la rivitalizzazione delle aree geografiche a rischio di abbandono. Criteri e modalità di attuazione dell'articolo 24 quinquies della l.p. 3/2006";
- tenuto conto dei pareri degli organi di staff (segnatamente il Dipartimento Affari finanziari

con nota prot. n. 217074 dd. 14/03/2025, l'UMST Pianificazione Europa e PNRR con nota prot. n. 216917 dd. 14/03/2025, l'Umse rapporti istituzionali con lo Stato e le Regioni e analisi della normativa nazionale ed europea nota prot. n. 241131 dd. 24/03/2025);

- tenuto conto dei pareri della competente commissione permanente del Consiglio provinciale e del Consiglio delle Autonomie Locali (note rispettivamente prot. n. 315197 dd. 17/04/2025 e n. 231043 dd. 19/03/2025);

a voti unanimi espressi nelle forme di Legge,

DELIBERA

1. di individuare, per quanto indicato in premessa, nei seguenti comuni della Provincia Autonoma di Trento le aree nelle quali sono situati gli immobili oggetto di agevolazione ai sensi dei criteri approvati con il presente provvedimento:

- Altavalle
- Bleggio Superiore
- Bondone
- Borgo Chiese
- Bresimo
- Canal San Bovo
- Castel Condino
- Castello Tesino
- Cinte Tesino
- Cis
- Dambel
- Frassilongo / Garait
- Grigno
- Livo
- Luserna / Lusérn
- Mezzano
- Novella
- Ospedaletto
- Peio
- Pieve di Bono-Prezzo
- Pieve Tesino
- Rabbi
- Rumo
- Sagron Mis
- Segonzano
- Sover
- Terragnolo
- Tre Ville (ad eccezione degli immobili situati in località Palù di Madonna di Campiglio, contraddistinti dal Comune Catastale RAGOLI II)
- Valdaone
- Valfloriana
- Vallarsa
- Vermiglio;

2. di approvare, per quanto espresso in premessa, il “Progetto sperimentale per la rivitalizzazione delle aree geografiche a rischio di abbandono. Criteri e modalità di attuazione dell’articolo 24 quinquies della l.p. 3/2006”, che forma parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
3. di disporre che per gli anni 2025 e 2026 i termini di apertura per la presentazione delle domande saranno suddivisi in quattro finestre temporali;
4. di prevedere che per il 2025 le finestre temporali di apertura della presentazione delle domande sono le seguenti:
 - I. dal 19 maggio 2025 ore 9.00.00 fino al 30 giugno 2025 ore 12.00.00,
 - II. dal 08 settembre 2025 ore 9.00.00 fino al 23 ottobre 2025 ore 12.00.00;
5. di dare atto che per il 2026 le finestre temporali saranno definite tenuto conto delle richieste pervenute, e saranno rese note nel sito istituzionale della Provincia e comunque fino a concorrenza delle risorse disponibili;
6. di dare atto che il Dipartimento Urbanistica, energia, catasto, tavolare e coesione territoriale è individuato quale struttura provinciale competente alla gestione dei nuovi criteri di cui al punto 2. e si avvale del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio (Ufficio politiche di incentivazione e azioni di semplificazione in materia di urbanistica e tutela del paesaggio) per gli aspetti amministrativi-contabili;
7. di dare atto che per il 2026 si provvederà, con successive determinazioni del dirigente generale del Dipartimento Urbanistica, energia, catasto, tavolare e coesione territoriale, alla definizione delle finestre temporali e del conseguente riparto delle risorse previste per gli aiuti in parola ed alla successiva definizione della graduatoria delle iniziative ammissibili e concessione dei contributi, con relativo impegno di spesa, secondo le modalità meglio descritte in premessa e nei criteri allegati al presente provvedimento;
8. di prenotare per le motivazioni di cui in premessa, la somma di euro 10.000.000,00.-, prevista dal presente provvedimento tenuto conto dell’esigibilità della spesa ed in conformità a quanto previsto dall’articolo 56 e allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011, imputando la stessa nel seguente modo:
 - euro 5.000.000,00.- a valere sul capitolo 803574 dell’esercizio finanziario 2025 (di cui euro 2.500.000,00.- sulla prima finestra 2025 ed euro 2.500.000,00.- sulla seconda finestra 2025);
 - euro 5.000.000,00.- a valere sul capitolo 803574 dell’esercizio finanziario 2026;
9. di demandare ad una successiva determinazione dirigenziale del dirigente generale del Dipartimento Urbanistica, energia, catasto, tavolare e coesione territoriale l’approvazione della modulistica necessaria;
10. di specificare che i contributi previsti dai presenti criteri non sono cumulabili con gli interventi che vanno a formare la spesa coperta da mutuo i cui interessi sono finanziati col bando di cui alla deliberazione della GP n. 436 di data 28/03/2025;

11. di dare atto che, in applicazione dell'art. 11 della legge 16/01/2003, n. 3, come modificato dal decreto legge 16/07/2020, n. 76, il presente provvedimento non comporta l'assegnazione del Codice Unico di Progetto (CUP), il quale sarà richiesto in sede di attivazione degli interventi;
12. di dare atto che l'intervento non è soggetto alle disposizioni relative al registro nazionale aiuti di Stato;
13. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale;
14. di dare atto che contro il presente provvedimento sono ammessi il ricorso al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni e il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento stesso.

Adunanza chiusa ad ore 09:30

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Criteri

IL PRESIDENTE

Maurizio Fugatti

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

IL DIRIGENTE

Nicola Foradori

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

**PROGETTO SPERIMENTALE****PER LA RIVITALIZZAZIONE DELLE AREE GEOGRAFICHE A RISCHIO DI ABBANDONO****CRITERI E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 24 quinquies della l.p.
3/2006 e s.m. istituito con la legge di assestamento provinciale 2024
(l.p. 9 dd. 05/08/2024)****DEFINIZIONI**

CUP	Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici.
Unità edilizia (art. 3 lett. u lp 15/2015)	unità organica costituita da un edificio, o da parte di un edificio, realizzato e trasformato con interventi unitari, comprendente tutti gli elementi costruttivi, distributivi e funzionali necessari alla sua utilizzazione, e le sue pertinenze, anche scoperte, funzionalmente e catastalmente connesse. Nel caso di un insieme di più edifici in aderenza ciascuna porzione autonoma per tipologia - da terra a tetto - e funzione rispetto a quelle attigue è identificabile come edificio e dà luogo a una propria unità edilizia. Due edifici aderenti costruiti originariamente come unità edilizie indipendenti e organicamente connessi dal punto di vista architettonico, funzionale e distributivo sono considerati un'unica unità edilizia.
Unità immobiliare (art. 3 lett. v lp 15/2015)	Minima porzione di unità edilizia con o senza aree di pertinenza, in grado di assolvere autonomamente alle funzioni per le quali è destinata catastalmente
Abitazione principale	Unità immobiliare destinata alla residenza anagrafica del soggetto beneficiario o del locatario a canone moderato
insediamento storico (art. 3 lett. c lp 15/2015)	area perimetrata nel piano regolatore generale (PRG) caratterizzata dalla presenza prevalente di edifici considerati storici in ragione dell'epoca di realizzazione, dei valori storico-culturali, delle caratteristiche tipologico-formali e delle relazioni insediative, e che configurano un nucleo riconoscibile
insediamento storico a carattere sparso (art. 3 lett. d lp 15/2015)	edificio o edifici considerati storici che per datazione, valore storico-culturale e caratteristiche tipologico-formali sono ascrivibili a quelli storici e che, per collocazione singola sul territorio, non consentono la perimetrazione di un insediamento storico
aree specificamente destinate all'insediamento (art. 3 lett. n lp 15/2015)	aree che gli strumenti di pianificazione territoriale destinano prevalentemente all'edificazione, quali, ad esempio, gli insediamenti storici, le aree residenziali, ricettive, produttive, miste, commerciali, per attrezzature e servizi pubblici e le ulteriori aree prevalentemente destinate all'edificazione, individuate dagli strumenti di pianificazione territoriale.
aree NON specificamente destinate all'insediamento (art. 3 lett. n lp 15/2015)	aree agricole, boscate, a pascolo, a elevata naturalità.



ARTICOLO 1 - Oggetto

1. Il progetto sperimentale è volto a disciplinare e favorire la rivitalizzazione delle aree geografiche a rischio di abbandono 2025/2026 (di seguito “Progetto”) in attuazione dell’articolo 24 quinquies della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 “Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino”.

ARTICOLO 2 - Finalità

1. Al fine di favorire la coesione territoriale e contribuire al consolidamento dei valori comunitari, si intendono rivitalizzare i centri abitati che sono a rischio di abbandono per ragioni demografiche, sociali ed economiche, situati nei comuni individuati con la deliberazione di approvazione dei presenti criteri.

2. Il Progetto è volto ad incrementare la popolazione dei centri abitati di cui al comma 1 attraverso il recupero e la riqualificazione a fini abitativi del patrimonio edilizio esistente.

3. Il Progetto valorizza il recupero e/o la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente situato nelle aree specificamente destinate all’insediamento (ai sensi dell’art. 3 lett. n della l.p 15/2015) dei comuni di cui al comma 1 al fine di garantire la residenzialità attraverso un sostegno finanziario.

4. L’azione incentivante mira a sostenere le persone fisiche che recuperano gli immobili e le relative pertinenze di cui godono di un diritto reale (proprietà o diritto reale di godimento) sull’immobile entro 6 mesi dalla data di presentazione della domanda al fine di destinarlo ad abitazione principale del richiedente o provvedere alla locazione a canone moderato entro un anno dalla fine dell’intervento.

5. Il Progetto dispone la concessione di contributi per interventi di recupero edilizio riguardanti le unità immobiliari abitative destinati ad abitazione principale (del richiedente o dell’affittuario a canone moderato) delle unità edilizie situate nelle aree specificamente destinate all’insediamento, come meglio definite all’articolo 3, lettera n) della l.p. 15/2015). Nelle aree non specificamente destinate all’insediamento i medesimi contributi sono ammessi limitatamente agli edifici



aventi destinazione residenziale all'atto della presentazione della domanda. Per ciascuna unità edilizia è possibile presentare un'unica domanda di contributo.

6. Il Progetto dispone la concessione di contributi anche nel caso in cui agli interventi di cui al comma 5 si aggiungano contestualmente altri interventi di recupero edilizio (realizzati senza l'aiuto della presente misura incentivante) riguardanti le parti esterne, le parti ad uso comune, altre unità immobiliari, le pertinenze, del medesimo edificio destinatario degli interventi sull'unità abitativa come individuati nell'articolo 4.

7. Il Progetto sostiene anche l'acquisto dell'unità abitativa oggetto di recupero o riqualificazione, successivo alla data di approvazione dei presenti criteri, e comunque entro SEI MESI dalla data di presentazione della domanda, con un contributo ulteriore pari al 20% dell'importo contrattuale, al netto degli oneri fiscali, fino ad un massimo di € 20.000 euro.

ARTICOLO 3 – Interventi di recupero relativi all'unità immobiliare abitativa soggetta a residenza

1. Sono ammessi a contributo gli interventi indicati nel presente articolo e finalizzati al recupero di unità immobiliari da destinare ad abitazione principale del richiedente ovvero dell'affittuario a canone moderato, all'interno di un'unità edilizia regolarmente intavolata ed accatastata.

2. Per abitazione principale si intende l'unità immobiliare destinata alla residenza anagrafica del richiedente o del locatario. Qualora l'unità immobiliare destinataria degli interventi di recupero non sia già residenza anagrafica del richiedente, quest'ultimo deve trasferire la residenza presso la predetta unità immobiliare entro un anno dalla dichiarazione di fine lavori laddove prevista, o l'attestazione di ultimazione lavori. In subordine, il richiedente può locare a canone moderato la medesima unità immobiliare entro un anno dalla dichiarazione di fine lavori laddove prevista, o l'attestazione di ultimazione lavori.

3. Al riguardo si intendono ammessi a contributo le seguenti tipologie di lavori direttamente collegate all'unità immobiliare di cui al comma 1:

- a) consolidamento o rifacimento delle strutture di copertura, rifacimento del manto di copertura, con eventuale sostituzione della piccola orditura e la posa della guaina, e posa in opera di lattoneria qualora l'unità immobiliare abitativa a residenza sia posizionata anche solo in parte nel sottotetto, e non siano ricompresi all'articolo 4;



- b) consolidamento o rifacimento dei solai, restauro, integrazione o sostituzione della pavimentazione;
- c) consolidamento, rifacimento o realizzazione di strutture verticali con i relativi intonaci, riordino forometrie, consolidamento o rifacimento di intonaci, idropittura a calce o ai silicati, sostituzione di tamponamenti lignei, opere sulle murature al fine della riqualificazione energetica, qualora non siano ricompresi all'articolo 4;
- d) consolidamento, rifacimento o realizzazione di scale interne NON condominiali;
- e) sostituzione o realizzazione di serramenti interni con posa di porte, consolidamento o integrazione di contorni e soglie;
- f) rifacimento, realizzazione o messa a norma degli impianti idraulici, termici ed elettrici;
- g) (fori) sostituzione o realizzazione di serramenti esterni con posa di finestre e portefinestre, compresi i sistemi di oscuramento ad ante, consolidamento o integrazione di contorni, bancali e soglie, qualora non siano ricompresi all'articolo 4;
- h) (balconi e scale) consolidamento o rifacimento di balconi o ballatoi, scale esterne, sostituzione o realizzazione di parapetti, qualora non siano ricompresi all'articolo 4;
- i) altri interventi edilizi che rispondono alle finalità dei presenti criteri, direttamente riconducibili all'unità immobiliare abitativa oggetto degli interventi.

4. Per le definizioni di unità edilizia e unità immobiliare trova applicazione l'articolo 3 della legge provinciale n. 15 del 2015; per la loro concreta ed univoca individuazione è necessario riferirsi, per le finalità dei presenti criteri, alle norme di attuazione, alle rappresentazioni cartografiche, alle relazioni, alle tavole di analisi ed alle schedature contenute nei piani regolatori generali, se i piani regolatori non contengono specifiche disposizioni, l'unità edilizia è individuata come porzione autonoma di edificio nel rispetto di questo articolo.

ARTICOLO 4 – Interventi di recupero relativi alla parte esterna degli edifici

1. Sono ammessi a contributo anche gli interventi indicati nel presente articolo e finalizzati al recupero di unità edilizia in cui è collocata l'unità immobiliare oggetto degli interventi di cui all'articolo 3, interventi volti a recuperare unitariamente l'assetto dei prospetti dell'unità edilizia, così come individuata ai sensi del comma 3,



o delle relative pertinenze, migliorandoli complessivamente sotto il profilo della configurazione morfologica formale e del decoro urbano. Gli interventi devono consistere nelle tipologie di lavori di seguito elencate, eseguite complessivamente rispetto agli elementi edilizi corrispondenti a manto di copertura, strutture verticali, elementi di pregio, fori, balconi e scale, pavimentazioni e recinzioni, e unitariamente sui prospetti dell'edificio corrispondente all'unità edilizia, a condizione che sia raggiunta la riqualificazione sostanziale e complessiva; nel caso di intervento parziale su singoli prospetti, il medesimo intervento deve riguardare almeno i prospetti principali aggettanti su vie o spazi pubblici o su spazi privati esposti alla pubblica vista. Al fine del decoro urbano i medesimi interventi possono essere eseguiti sulle relative pertinenze ivi inclusi i manufatti pertinenziali. Le tipologie di lavori individuate sono:

- a) (manto di copertura) rifacimento del manto di copertura, con eventuale sostituzione della piccola orditura e la posa della guaina, e posa in opera di lattoneria;
- b) (strutture verticali) consolidamento, rifacimento di porzioni di strutture verticali o realizzazione di nuove strutture verticali, riordino forometrie, consolidamento o rifacimento di intonaci, idropittura a calce o ai silicati, sostituzione di tamponamenti lignei, opere sulle murature al fine della riqualificazione energetica;
- c) (elementi di pregio) restauro di elementi di pregio storico-artistico, quali intonaci, affreschi, lapidi, iscrizioni, tabernacoli e altri elementi decorativi, aventi valore storico e artistico, anche se non vincolati ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali, esposti alla pubblica vista;
- d) (fori) sostituzione o realizzazione di serramenti esterni con posa di finestre e portefinestre, compresi i sistemi di oscuramento ad ante, consolidamento o integrazione di contorni, bancali e soglie;
- e) (balconi e scale) consolidamento o rifacimento di balconi o ballatoi, scale esterne, sostituzione o realizzazione di parapetti;
- f) (pavimentazioni e recinzioni) consolidamento o rifacimento di pavimentazioni esterne in pietra, consolidamento o rifacimento di recinzioni, sistemazioni a verde;
- g) altri interventi edilizi che rispondono alle finalità dei presenti criteri, non direttamente riconducibili all'articolo 3.

2. Ai fini degli interventi ammissibili di cui al presente articolo, gli interventi che riguardano i manufatti pertinenziali affacciati su vie o spazi pubblici o su spazi privati esposti alla pubblica vista non necessitano di un contemporaneo intervento di riqualificazione degli edifici ai quali le pertinenze si riferiscono, solo se l'edificio di



cui sono pertinenti non richiede interventi di riqualificazione architettonica in ragione delle condizioni carenti o degradate di materiali e finiture.

3. Gli interventi di cui al presente articolo devono essere aggiuntivi e contestuali rispetto a quelli stabiliti dall'articolo 3.

ARTICOLO 5 – Compartecipazione per acquisto unità abitativa oggetto di recupero o riqualificazione

1. Nel caso di acquisto dell'unità abitativa oggetto di recupero o riqualificazione di cui all'articolo 3, avvenuto successivamente alla data di approvazione dei presenti criteri e comunque entro SEI MESI dalla data di presentazione della domanda di contributo da parte del soggetto richiedente di cui al successivo articolo 6, il contributo è maggiorato di una quota pari al 20 per cento dell'importo contrattuale, al netto degli oneri fiscali, e nella somma massima di 20.000 euro.

2. La data di acquisizione dell'immobile, verificata con l'intavolazione al libro fondiario è la seguente:

- data della presentazione della domanda tavolare in caso di compravendita,
- data del decreto del giudice tavolare nel caso di acquisizioni diverse da atti contrattuali (ad esempio aste fallimentari).

3. L'importo è quello che si desume dall'atto di intavolazione, necessario ai fini della valutazione della rendita.

ARTICOLO 6 - Soggetti richiedenti

1. Possono accedere ai contributi le persone fisiche aventi i requisiti e nel rispetto delle condizioni, di cui al presente articolo e all'articolo 7.

2. Possono accedere al contributo le persone fisiche che alla data di presentazione della domanda sono proprietarie anche per quote, o titolari di un diritto reale di godimento, o lo diventeranno entro 6 mesi dalla data di presentazione della domanda, di unità edilizie che presentano fino ad un massimo di 8 unità immobiliari non costituite in condominio, e/o delle relative pertinenze, situate nei comuni di cui all'articolo 2, oggetto degli interventi di cui ai presenti criteri.



3. Possono accedere al contributo i proprietari o titolari di diritto reale di godimento di unità edilizie non rientranti nelle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (Ville) e A9 (castelli e palazzi). Nel caso di unità edilizie composte catastalmente da più unità immobiliari, possono accedere al contributo i proprietari o titolari di diritto reale di godimento di singole unità immobiliari non rientranti nelle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (Ville) e A9 (castelli e palazzi).

4. Limitatamente agli interventi di cui agli articoli 3 e 5, nel caso di più proprietari o titolari di diritto reale di godimento dell'unità immobiliare a destinazione abitativa oggetto degli interventi, la domanda va presentata in modo congiunto da tutti i proprietari o titolari di diritto reale di godimento che sostengono le spese degli interventi per le quali si chiede il contributo e che sono in possesso dei requisiti e nel rispetto delle condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

5. Entro un anno dalla dichiarazione di fine lavori laddove prevista, o l'attestazione di ultimazione lavori, i medesimi soggetti devono avere la residenza anagrafica presso la suddetta unità immobiliare, ovvero deve essere stato sottoscritto formale contratto di locazione a canone moderato ai fini di prima abitazione con soggetto idoneo.

6. Limitatamente agli interventi di cui all'articolo 4, nel caso di più proprietari o titolari di diritto reale di godimento dell'unità edilizia oggetto dell'intervento, possono accedere al contributo esclusivamente quelli in possesso dei requisiti e nel rispetto delle condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo. La relativa domanda deve essere presentata in modo congiunto dai medesimi allegando l'assenso alla realizzazione dell'intervento degli eventuali altri proprietari o titolari di diritto reale di godimento dell'unità edilizia oggetto dell'intervento non in possesso dei requisiti di cui sopra e quindi impossibilitati ad accedere al contributo, ovvero non interessati al contributo stesso.

ARTICOLO 7 - Ulteriori requisiti soggettivi per l'ammissione a contributo

1. Nel caso in cui l'unità immobiliare di cui si richiede il contributo sia messa a disposizione di terzi con formale contratto di locazione a canone moderato, il richiedente può essere residente sia nel comune in cui è situato l'immobile sia fuori dal territorio comunale.

2. Nel caso in cui l'unità immobiliare di cui si richiede il contributo sia utilizzata ai fini residenziali di prima abitazione, il richiedente non deve risultare residente, nel Comune amministrativo ove è ubicato l'immobile per il quale si chiede il contributo, al 6 agosto 2024.



3. Qualora il richiedente alla data della presentazione della domanda non abbia compiuto QUARANTACINQUE anni non si applica il comma 2 del presente articolo.

ARTICOLO 8 - Tipologia e limiti di spesa ammessi - Determinazione del contributo

1. La determinazione della spesa ammessa al contributo viene effettuata sulla base dell'importo complessivo dei lavori risultante dal preventivo di spesa o, nel caso di predisposizione del progetto edilizio, dal computo metrico estimativo, contenente tutte le lavorazioni con riferimento all'Elenco prezzi provinciale 2025. Nel caso di lavorazioni non previste nell'Elenco prezzi provinciale 2025 dovrà essere redatta una puntuale analisi prezzi da parte del progettista incaricato. Sono ammesse anche le spese di progettazione, nel limite del 10 per cento della spesa ammessa, e tutte quelle relative a opere funzionali alla realizzazione degli interventi.

2. Con riferimento agli interventi di cui all'articolo 3, la spesa ammessa a contributo non può essere inferiore a 10.000,00 Euro e superiore a 125.000,00 Euro per unità abitativa. Tali importi si intendono comprensivi di IVA.

3. In alternativa, con riferimento agli interventi complessivi di cui agli articoli 3 e 4, la spesa massima ammessa a contributo, complessivamente riferita all'intera unità edilizia (e pertanto inclusa l'unità immobiliare di cui al precedente comma), non può essere inferiore a 10.000,00 Euro e superiore a 200.000,00 Euro. Tali importi si intendono comprensivi di IVA.

4. Nel caso di più unità abitative, per ciascuna unità edilizia sono finanziabili fino a un massimo di TRE unità abitative, e i limiti massimi di cui ai commi 2 e 3 si intendono triplicati. Per ciascuna unità edilizia è possibile effettuare un'unica domanda comprensiva di tutte le unità abitative oggetto di contributo.

5. I contributi previsti dai presenti criteri sono concessi:

- nella misura del 40 per cento della spesa ammessa se l'unità edilizia fa parte degli insediamenti storici o di insediamenti storici a carattere sparso,
- nella misura del 35 per cento della spesa ammessa in tutti gli altri casi.

e non sono cumulabili con altri contributi per le medesime spese, nel rispetto di quanto previsto in materia di cumulabilità dei finanziamenti a livello comunitario (si vedano circolari del Ministero dell'economia e della Finanza / Ragioneria dello Stato n. 33/2021 e l'appendice tematica - la duplicazione dei finanziamenti della circolare Ministero dell'economia e della Finanza / Ragioneria dello stato n. 13/2024) .



6. Limitatamente agli interventi di cui all'articolo 4, nel caso di domanda congiunta di cui al comma 3 dell'articolo 7, il contributo è determinato per ciascun singolo richiedente sulla base della quota di spesa dal medesimo sostenuta come individuata nel piano di riparto tra tutti i condomini, della spesa complessiva degli interventi secondo criteri di ripartizione ex art. 1123 Codice Civile, e si ridetermina proporzionalmente nel caso in cui la spesa ammissibile è superiore alla spesa ammessa.

7. Limitatamente agli interventi di cui agli articoli 3 e 5, nel caso di domanda congiunta il contributo è determinato per ciascun singolo richiedente sulla base della quota di spesa dal medesimo sostenuta.

8. Sono ammesse le spese fatturate a partire dalla data di approvazione dei presenti criteri.

9. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 5, i contributi previsti dai presenti criteri non sono cumulabili con altri eventuali contributi da parte di pubbliche amministrazioni per la stessa tipologia di intervento (acquisto, costruzione di prima casa, riqualificazione/ristrutturazione dell'immobile, concessi, singolarmente o congiuntamente, anche per il tramite di cooperative edilizie), nel corso degli ultimi 10 anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

10. Limitatamente agli incentivi di cui all'articolo 5, non è ammesso a contributo l'acquisto della proprietà o di altro titolo reale di godimento, per intero o per quote, degli immobili da parenti e affini entro il primo grado e/o da imprese individuali o società ad essi riconducibili.

11. Ciascun singolo richiedente, anche nel caso di domanda congiunta, può richiedere contributi fino ad un massimo di tre unità abitative.

ARTICOLO 9 - Presentazione delle domande: termini e modalità

1. Le domande di contributo sono presentate tramite piattaforma informatica alla Provincia autonoma di Trento Dipartimento Urbanistica, Edilizia, Catasto Tavolare e Coesione territoriale, che si avvale del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio (Ufficio per le politiche di incentivazione e azioni di semplificazione) per gli aspetti amministrativo-contabili. Nel caso in cui non sia possibile per motivi oggettivi certificati presentare domanda con piattaforma informatica potrà essere inviata alla PEC dip.urbanistica@pec.provincia.tn.it .



2. La presentazione delle domande avverrà almeno in quattro finestre temporali nel corso del 2025 e del 2026, come meglio descritto nella deliberazione di approvazione dei presenti criteri, avvalendosi di apposito/i modello/i approvato/i con determinazione del Dirigente generale della struttura provinciale competente .

3. Alla domanda deve essere allegata, a pena di inammissibilità e fatte salve le specificazioni contenute in questo articolo, la seguente documentazione:

- a) attestazione di ricevuta dell'avvenuta comunicazione al Comune ai sensi degli articoli 78, comma 3 o 78 bis della legge provinciale per il governo del territorio 2015 o presentazione della SCIA o rilascio del permesso di costruire (o altro titolo abilitativo) ed eventuali varianti. Il progetto edilizio (e/o variante) corrispondente, e ogni documentazione utile potranno essere richiesti dall'amministrazione in sede di valutazione e verifica;
- b) preventivo di spesa e/o, nel caso di progetto edilizio, computo metrico estimativo relativo agli interventi previsti;
- c) previsione data ultimazione dei lavori;
- d) relazione tecnica per la descrizione degli interventi, contenente nel dettaglio la dichiarazione con cui il progettista, sotto la propria responsabilità, attesta che gli interventi di progetto:
 - 1) sono conformi al PRG e alle disposizioni urbanistiche vigenti;
 - 2) sono conformi a quelli oggetto di finanziamento dei presenti criteri:
 - vista l'individuazione dell'unità edilizia e dell'unità immobiliare abitativa come definita dai presenti criteri;
 - (eventuale per esterni art. 4 dei presenti criteri) viste le caratteristiche dell'edificio destinatario degli interventi con riferimento all'assetto dei prospetti, alle relative esigenze di riqualificazione architettonica in ragione delle condizioni carenti o degradate di materiali e finiture architettoniche e dell'oggetto su vie o spazi pubblici o spazi privati esposti alla pubblica vista;
 - nel caso di intervento su manufatti pertinenziali affacciati su vie o spazi pubblici o su spazi privati esposti alla pubblica, viste le caratteristiche dell'edificio di cui sono pertinenza, che non richiede interventi di riqualificazione architettonica;
 - considerati gli interventi previsti al fine della vivibilità dell'unità immobiliare abitativa per residenza;



- eventuale considerati gli interventi previsti per il miglioramento dell'assetto dei centri storici sotto il profilo della configurazione morfologica formale e del decoro urbano in relazione agli affacci su vie o spazi pubblici e privati rispetto alla coerenza dei medesimi interventi;
- considerati gli interventi previsti al fine del restauro degli elementi di pregio storico-artistico eventualmente presenti.

4. La documentazione di cui al comma 3, lettera a) , ove non disponibile al momento della presentazione della domanda, deve essere presentata all'atto della rendicontazione. La mancata presentazione in sede di rendicontazione della predetta documentazione è causa di decadenza della concessione del contributo.

5. Sono ammesse varianti progettuali purché conformi alle attestazioni contenute nella relazione di cui al comma 3 lettera d).

6. Le domande presentate prima od oltre i termini previsti sono irricevibili.

7. In caso di domanda congiunta la stessa deve essere compilata e presentata da uno dei richiedenti; in tal caso, l'altro richiedente rilascia apposita delega alla formazione e presentazione della domanda allegando fotocopia del documento di identità e informativa privacy sottoscritta per ricezione e presa visione. La domanda è inammissibile qualora sia presentata da un richiedente non delegato. La delega, unitamente alla fotocopia del documento di identità e presa visione informativa privacy del delegante, deve essere allegata alla domanda.

8. La domanda presentata dal/i richiedente/i priva dei requisiti previsti dagli articoli 6, 7, 8 dei presenti criteri è inammissibile. È ulteriore motivo di inammissibilità la mancata presentazione dell'assenso alla realizzazione degli interventi da parte degli eventuali proprietari o titolari di diritto reale di godimento dell'unità edilizia oggetto dell'intervento non in possesso dei requisiti per accedere al contributo.

9. Se la domanda e/o la documentazione deve/ono essere regolarizzata/e e/o integrata/e si procede ai sensi della legge provinciale sull'attività amministrativa (legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23). La regolarizzazione e/o integrazione deve essere presentata secondo la modalità di cui al comma 1 e sottoscritta dal/i richiedente/i allegando fotocopia dei documenti di identità, se riferita a quanto dichiarato in domanda ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000.

ARTICOLO 10 - Concessione del contributo

1. Con determinazione del Dirigente generale del Dipartimento Urbanistica, Energia, Catasto Tavolare e Coesione territoriale si approva la graduatoria degli ammessi per



ciascuna finestra temporale di presentazione delle domande, e si dispone la concessione del contributo in favore del richiedente/i quantificato/i sulla base della spesa ammessa di cui al precedente articolo 8 e nel rispetto delle condizioni sotto descritte.

2. La graduatoria e la concessione del contributo sono disposte entro 60 giorni dalla data di scadenza di ciascuna finestra temporale di presentazione delle domande, nel rispetto dei criteri sotto descritti.

3. Le domande saranno esaminate e concesse rispettando l'ordine cronologico di arrivo nel rispetto di quanto previsto al successivo comma 5 e garantendo, rispetto alla totalità delle domande presentate nei termini, diritto di precedenza a quelle relative agli immobili situati in insediamento storico o in insediamento storico a carattere sparso, come meglio definiti all'articolo 3 lettere c. e d. della legge provinciale 15/2015, in subordine dando precedenza alle domande con almeno un beneficiario del contributo quale **abitazione principale del richiedente**, in subordine dando precedenza alle domande con almeno un **beneficiario del contributo** che all'atto della presentazione della domanda **non aveva compiuto i 45 anni di età**. A maggiore chiarezza la tabella che segue individua i parametri della graduatoria, fatto salvo in ciascuno l'ordine cronologico:

Centro storico/insediamenti storici sparsi	almeno 1 beneficiario abitazione principale	almeno 1 beneficiario inferiore a 45 anni di età
Centro storico/insediamenti storici sparsi	almeno 1 beneficiario abitazione principale	beneficiario/beneficiari con 45 anni o più
Centro storico/insediamenti storici sparsi	canone moderato	almeno 1 beneficiario inferiore a 45 anni di età
Centro storico/insediamenti storici sparsi	canone moderato	beneficiario/beneficiari con 45 anni o più
altre aree	almeno 1 beneficiario abitazione principale	almeno 1 beneficiario inferiore a 45 anni di età
altre aree	almeno 1 beneficiario abitazione principale	beneficiario/beneficiari con 45 anni o più
altre aree	canone moderato	almeno 1 beneficiario inferiore a 45 anni di età
altre aree	canone moderato	beneficiario/beneficiari con 45 anni o più



4. In caso di domanda congiunta la concessione del contributo è fatta distintamente con riferimento a ciascun richiedente.
5. Ferma restando la completezza dei contenuti obbligatori di cui all'articolo 9, nel caso in cui le domande debbano essere regolarizzate/integrate, il contributo è concesso facendo riferimento alla data di ricevimento della risposta definitiva opportunamente integrata; pertanto l'ordine cronologico di arrivo di cui al comma 3 del presente articolo terrà conto solo ed esclusivamente della data di ricevimento della domanda opportunamente modificata e regolarizzata.
6. Le eventuali varianti progettuali apportate dopo la determinazione di concessione del contributo non possono incrementare la spesa massima ammessa in sede di concessione.
7. Qualora le risorse finanziarie individuate per ciascuna finestra temporale non fossero sufficienti, le domande utilmente inserite in graduatoria presentate nella finestra temporale di riferimento godranno di priorità rispetto alle domande presentate a valere sulle successive finestre temporali.
8. Le domande non finanziate per l'esaurirsi delle risorse disponibili decadono.

ARTICOLO 11 - Rendicontazione ed erogazione del contributo

1. La rendicontazione deve essere presentata, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta congiuntamente dai richiedenti e dal progettista, entro ventiquattro mesi dalla data del provvedimento di concessione, pena la decadenza della concessione medesima, fatta salva richiesta motivata di proroga, avvalendosi dell'apposito modulo approvato con determinazione del Dirigente generale del Dipartimento Urbanistica, Energia, Catasto Tavolare e Coesione territoriale.
2. La rendicontazione deve contenere:
 - a) attestazione dell'avvenuta comunicazione al Comune ai sensi degli articoli 78, comma 3 o 78 bis della legge provinciale per il governo del territorio 2015 o presentazione della SCIA o rilascio del permesso di costruire,, nel caso in cui non siano già stati presentati in sede di domanda. In ogni caso va allegata attestazione di presentazione di eventuali varianti progettuali, se presentate successivamente alla data della domanda. Il progetto edilizio finale corrispondente, e ogni documentazione utile potranno essere richiesti dall'amministrazione in sede di valutazione e verifica;



- b) la dichiarazione di fine lavori laddove prevista, o l'attestazione di ultimazione lavori relativamente alle opere oggetto di contributo;
- c) le spese effettivamente sostenute per gli interventi realizzati. Tali spese devono essere rendicontate per unità edilizia o per pertinenza o per unità immobiliare e, in entrambi i casi, per singola tipologia di intervento, specificando gli estremi delle fatture e dei pagamenti e i dati identificativi del fornitore; in caso di domanda congiunta le spese devono essere rendicontate con riferimento a ciascuno dei richiedenti;
- d) la dichiarazione di essere residenti presso l'unità immobiliare destinataria dei lavori o l'impegno a trasferirvi la residenza entro un anno dalla dichiarazione di fine lavori laddove prevista, o dall'attestazione di ultimazione lavori; ovvero la dichiarazione con estremi del contratto di locazione a canone moderato o l'impegno a stipulare tale contratto entro un anno dalla dichiarazione di fine lavori laddove prevista, o dall'attestazione di ultimazione lavori.

3. La rendicontazione deve contenere una dichiarazione del progettista attestante la corrispondenza degli interventi realizzati ai contenuti della relazione di cui all'articolo 9 comma 3 lettera d).

4. La rendicontazione deve inoltre contenere:

- a) una dichiarazione del richiedente riguardo all'assenza di cumulo con altri eventuali contributi da parte di pubbliche amministrazioni per la stessa finalità e tipologia di intervento come meglio descritto all'articolo 8 commi 5 e 9;
- b) per gli interventi di cui all'articolo 3 l'attestazione da parte del richiedente che l'unità immobiliare destinataria degli interventi medesimi, alla data di rendicontazione è già propria abitazione principale o in caso contrario l'impegno a farla diventare entro il termine di un anno dalla dichiarazione di fine lavori laddove prevista, o l'attestazione di ultimazione lavori ovvero la dichiarazione con estremi del contratto di locazione a canone moderato o l'impegno a stipulare tale contratto entro un anno dalla dichiarazione di fine lavori laddove prevista, o dall'attestazione di ultimazione lavori.

5. Ai fini dell'erogazione il contributo è determinato sulle spese ammissibili effettivamente sostenute fermo restando il limite massimo corrispondente al contributo calcolato in sede di concessione e considerato in ogni caso il limite minimo di spesa ammissibile pari a 10.000,00 euro di cui al comma 2 dell'articolo 8.

6. Il contributo viene erogato entro 60 giorni dalla presentazione della rendicontazione. In assenza della dichiarazione di essere residenti presso l'unità immobiliare destinataria dei lavori di cui alla lettera d) del precedente comma 2



ovvero di aver stipulato formale contratto di locazione a canone moderato, l'erogazione è sospesa fino al momento della comunicazione del trasferimento della residenza presso la predetta unità immobiliare o della stipula.

ARTICOLO 12 – Vincoli e decadenza dal contributo

1. Le unità abitative oggetto degli interventi di cui ai presenti criteri devono essere destinate ad abitazione principale per almeno dieci anni dalla fine dei lavori oggetto di contributo. Detto vincolo di destinazione è annotato al libro fondiario ai sensi dell'articolo 24 quinquies della L.P. 16 giugno 2006, n. 3, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 2645 quater del codice civile.

2. In fase successiva all'erogazione del contributo, si procede alla dichiarazione di decadenza al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- a) cambio della destinazione d'uso delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale (da parte del richiedente o del locatario) entro il termine di dieci anni dalla dichiarazione di fine lavori laddove prevista, o l'attestazione di ultimazione lavori;
- b) mancanza della destinazione ad abitazione principale (da parte del richiedente o del locatario) delle unità immobiliari oggetto di contributo entro il termine di un anno dalla dichiarazione di fine lavori laddove prevista, o l'attestazione di ultimazione lavori.

3. I vincoli di cui al comma 1 decadono nel caso di decesso del beneficiario; in tal caso gli eredi ne danno comunicazione scritta alla struttura competente.

4. La decadenza dal contributo comporta la restituzione delle intere somme erogate maggiorate degli interessi semplici calcolati al tasso legale con decorrenza dalla data di addebito da parte della Provincia sino alla data dell'effettivo versamento.

ARTICOLO 13 – Controlli e revoca del contributo

1. Il controllo su tutte le dichiarazioni rese, incluse le dichiarazioni sostitutive e le dichiarazioni del progettista, viene effettuato su un campione di almeno il 5 per cento dei contributi concessi.



2. Al fine di esercitare il controllo, la struttura provinciale può chiedere ai beneficiari dei contributi l'esibizione di ogni documentazione utile.

3. Qualora in sede di controllo si riscontri il mancato rispetto dei requisiti o delle condizioni di cui all'articolo 7 previste per la concessione del contributo si procede alla decadenza del medesimo. Nel caso di domanda congiunta, si procede alla decadenza del contributo nei confronti dei soli soggetti privi dei predetti requisiti e che non rispettano le prefissate condizioni.

4. Qualora, in sede di controllo, si riscontri che i lavori sono stati realizzati in difformità, totale o parziale, rispetto ai presenti criteri, si procede alla decadenza del contributo o, a seconda della difformità riscontrata, alla sua riduzione per la parte corrispondente ai lavori difformi.